

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 8 settembre 2023 alle ore 13.00, presso la sede della Associazione in via Naz. Adriatica n. 7/A a Francavilla al Mare (CH) si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione PSICHE HELP ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Rinnovo del Consiglio Direttivo;
- Modifica statuto sociale per adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 compresa l'integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 al fine della iscrizione al RUNTS;

Il Presidente Luigi Di Giuseppe dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Angela Chiara Leonino. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

- LEONINO ANGELA CHIARA nata a Guardiagrele (CH) il 29/01/1982 e residente in Guardiagrele (CH) Via della penna 32. CF. LNNNLC82A69E243V
- PIERAMICO VALENTINA nata a Pescara (PE) il 22/02/1987 e residente in Montesilvano (PE) Via colle Arena 4/1. CF. PRMVNT87B62G482H
- DI GIUSEPPE LUIGI nato a Guardiagrele (CH) il 12/07/1955 e residente in Francavilla al Mare (CH) Via Tommaso Bruni 19. CF. DGSLGU55L12E243P
- PIANO SERENA nata ad Avellino (AV) il 30/12/1990 e residente in Pescara (PE) Via Salaria Vecchia 15 CF. PNISRN90T70A509V
- DI GIROLAMO FRANCESCA nata a Pescara (PE) il 20/08/1980 e residente in Cepagatti (PE) Via Bonifica 53. CF. DGRFNC80M62G482U
- DI IULLO TANCREDI nato a Lanciano (CH) il 04/07/1956 e residente in Lanciano (CH) Via Trozzi 12. CF. DLLTCR56L04E435U
- TESTI MARIA ELENA nata a Loreto Aprutino (PE) il 09/06/1968 e residente in Loreto Aprutino (PE) Via Santa Maria in Piano 23. CF. TSTMLN68H49E691M

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e verifica la presenza dei 7 (sette) soci richiesti dalla normativa per deliberare sul punto 2 dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno il Presidente chiarisce che l'attuale Consiglio ha presentato le dimissioni in blocco al fine di facilitare, in questa sede, la nomina dei nuovi Consiglieri componenti il CD.

Dopo breve discussione nella quale alcuni dei presenti si rende disponibile per il richiamato incarico l'assemblea delibera la composizione del nuovo Consiglio Direttivo come segue:

Sig. Luigi Di Giuseppe - Presidente

Sig. Tancredi Di Iullo – Vice Presidente

Sig.ra Angela Chiara Leonino - Segretario

L'assemblea da mandato al Presidente di effettuare le comunicazioni del caso.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiarisce che il recente "Milleproroghe 2023" (D.L. n. 198/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 ha stabilito, fra le altre cose, la proroga al 31.12.2023 del termine per usufruire della deroga che consente di modificare lo statuto associativo con delibera dell'assemblea ordinaria, in luogo di quella straordinaria, se la modifica è finalizzata all'adeguamento alle nuove norme del CTS.

Successivamente, dopo aver argomentato sulle motivazioni dell'adeguamento statutario e sull'importanza di iscriversi al nuovo Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS), il Presidente dà lettura del nuovo statuto redatto secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117



sottolineando che, conseguentemente, l'Associazione avrà una nuova denominazione "PSICHE HELP ODV".

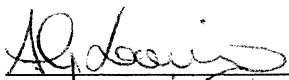
Dopo un breve dibattito l'assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie e l'integrazione della denominazione sociale come dettagliato dal contenuto del nuovo statuto riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante.

L'Assemblea, inoltre, demanda al Presidente le seguenti attività:

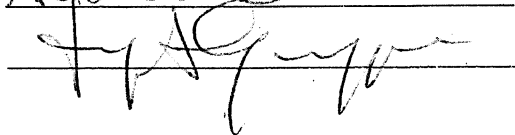
- registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro;
- comunicazione alla Agenzia delle Entrate della integrazione della denominazione sociale;
- iscrizione al RUNTS dell'Associazione.

Alle ore 14.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

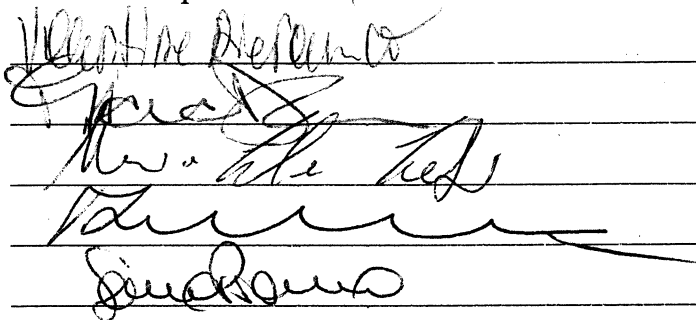
Il Segretario



Il Presidente



Gli altri soci presenti



STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni un'Associazione di Volontariato, ai sensi dell'articolo 32 del del CTS, denominata "PSICHE HELP ODV" nella forma giuridica di Associazione non riconosciuta di cui all'art.36 del cc.

L'Associazione ha sede legale in via Naz. Adriatica n. 7/A nel Comune di Francavilla al Mare (CH). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'inserimento dell'acronimo "ODV" nella denominazione sociale e l'uso dell'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione e permanenza dell'Associazione nella sezione "ODV" del RUNTS.

ARTICOLO 2 - Finalità e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o

più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione si occupa delle seguenti attività di interesse generale (art.5 del CTS):

1. interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art. 5 del CTS);
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) dell'art. 5 del CTS);
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art. 5 del CTS);
4. formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) dell'art. 5 del CTS);
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) dell'art. 5 del CTS);
6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) dell'art. 5 del CTS);
7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) dell'art. 5 del CTS);
8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) dell'art. 5 del CTS).

Ai fini dello svolgimento delle AIG individuate nel precedente comma, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pone concretamente in essere le seguenti attività:

- a) Prestazioni di carattere psicologico (così come previsto nella legge 56/89) a singoli, comunità, gruppi sociali ed Enti pubblici e/o privati.
- b) Servizio Antiviolenza
- c) Sportello adolescenti
- d) Sostegno alla genitorialità e all'infanzia e adolescenza
- e) Servizio di Psicologia Giuridica e Penitenziaria
- f) Riabilitazione psichiatrica
- g) Formazione di Tecniche espressive in Arte-terapia
- h) Orientamento al lavoro e all'autonomia
- i) Interventi psicologici di orientamento, sostegno e riabilitazione
- j) Psicoterapie individuali, di coppia, familiari e di gruppo
- k) Iniziative di formazione ed informazione per garantire una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia attraverso percorsi volti a migliorare gli strumenti di comunicazione sociale nel superare atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminanti nei confronti dell'immagine e del ruolo delle donne.
- l) Percorsi di educazione e di formazione alla cultura e ai comportamenti nella vita familiare e professionale volti a rimuovere ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta attraverso la promozione e il sostegno di azioni positive tese a superare ed eliminare ogni forma di disparità o ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti alla persona.
- m) La tutela dei diritti dell'utente e dei suoi famigliari per ottenere una migliore politica sanitaria e una migliore legislazione nel settore sanitario e socio-assistenziale;

- 
- n) La collaborazione su ogni proposta scientifica, sanitaria, giuridica, etica che sia di almeno potenziale utilità all'utente ed alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica, psichica e morale
 - o) Ogni azione per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette da disturbi psichici e/o da ogni altra forma di disagio a sfondo psico-sociale, di marginalità o di fragilità, nonché delle loro famiglie
 - p) La possibilità di condividere i problemi vissuti quotidianamente, per superare l'isolamento causato dal disagio psichico e da ogni altra forma di marginalità dovuta a malattia;
 - q) L'assistenza a familiari e le persone con disagio psichico nella progettualità necessaria per gli interventi a medio e lungo termine, che implicino l'accesso a interventi complessi da parte del SSN, divenendo per loro un punto di collegamento e coordinamento nell'interlocuzione con i diversi servizi interessati alla presa in cura, evitando il più possibile la dispersione delle risorse, la burocratizzazione degli interventi, e favorendo invece sinergia, efficacia e reale coinvolgimento, consapevolezza e condivisione da parte del malato e della sua famiglia.
 - r) La cooperazione all'interno delle grandi organizzazioni (industrie, ditte, società, Enti Locali, ecc.) per favorire la conciliazione fra le esigenze produttive e la vita familiare, con particolare riguardo alla condizione femminile, al fine di facilitare la conciliazione fra esigenze di cura (infanzia, anziani non autosufficienti) ed esigenze di produzione o all'interno dei contesti produttivi volti a migliorare gli strumenti di comunicazione sociale nel superare atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminanti, promuovendo e sostenendo i codici di comportamento, diretti ad identificare regole di condotta conformi alla parità a prevenzione delle molestie morali e sessuali negli ambienti di lavoro, volti a migliorare il clima e a prevenire fenomeni di emarginazione e di violenza, quali ad esempio mobbing, molestie, stalking occupazionale, ecc.), sempre con particolare riguardo alle lavoratrici e ai soggetti deboli (extracomunitari, portatori di handicap fisico o psichico, ecc.)
 - s) La sensibilizzazione e la prevenzione, attraverso iniziative e progetti, al tema della violenza, degli abusi e dei maltrattamenti fornendo strumenti efficaci e risposte concrete alle vittime di tali dinamiche, offrendo loro sostegno e assistenza psicologica e legale a garanzia del diritto fondamentale alla libertà, alla dignità e alla sicurezza.
 - t) La salute e il miglioramento della qualità della vita, della persona e della famiglia di persone con disagio psichico o con problemi socio psicologici che determinino una temporanea o definitiva situazione di inferiorità intesa come scarsa contrattualità sociale e difficoltà a veder riconosciuti i diritti fondamentali di libertà, sicurezza, benessere, autodeterminazione, responsabilità;
 - u) Attività formative con specifici convegni, giornate di studio, seminari, dibattiti, conferenze e corsi;
 - v) Organizzazione di manifestazioni culturali quali attività teatrali, ludico-ricreative, mostre, feste, incontri, concerti, ecc.;
 - w) Attività di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità con interventi pubblici sul tema del disagio psichico e delle varie altre condizioni di fragilità, disagio psicologico e/o marginalità sociale;
 - x) La produzione di materiale di varia natura, inerente le tematiche delle patologie psichiche e del disagio psicologico e di tutte le condizioni di disagio a sfondo psico-sociale;
 - y) Corsi, giornate di studio e convegni con E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) e formazione continua per gli operatori socio-sanitari
 - z) Consulenza psicologica specialistica in ambito penale e civile
 - aa) Consulenza aziendale, per quanto riguarda l'integrazione dei soggetti assunti in base alla legge 68/99 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, in materia di collocamento obbligatorio, ovvero per gli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 ed eventuali modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda lo specifico attribuito alla competenza dello psicologo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta

individuazione delle predette attività ed il rispetto dei limiti e condizioni dettate per l'esercizio delle stesse.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati nel rispetto della disciplina di cui al DPR 4 aprile 2001 n. 235 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di finanziare le proprie finalità l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere effettuata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, incluse i volontari e dipendenti.

Per coadiuvare le proprie attività l'Associazione può aderire a Federazioni o reti o altri Enti a livello locale e nazionale adeguandosi alle norme statutarie degli Enti aderenti.

ARTICOLO 3 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a cura del Consiglio Direttivo, un Bilancio di esercizio annuale ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ARTICOLO 4 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e da attività di interesse generale, oltre che da entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale realizzata l'associazione può vedersi rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate. Qualora tale limite non venga rispettato, l'attività svolta sarà considerata "attività diversa" secondarie e strumentali.

ARTICOLO 5 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 6 – Bilancio annuale

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora ne ricorra l'obbligo, il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio è conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci previa richiesta scritta da inviare al Presidente.

ARTICOLO 7 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 8 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – I soci

Possono essere soci dell'Associazione altre APS e tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore che potrà esercitare i diritti del socio minore a lui riservati dal presente statuto. Per aderire all'Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo esamina e formalizza l'ammissione dei richiedenti. Il Consiglio Direttivo può delegare, a tale fine, uno o più Consiglieri ma l'ammissione dovrà essere ratificata dallo stesso Consiglio Direttivo con la prima riunione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio della tessera associativa previo versamento della quota associativa annuale se decisa dal Consiglio Direttivo. I soci rinnovano la volontà di permanere nell'Associazione mediante il pagamento annuale della quota associativa. La quota associativa rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico



dell'Associazione e non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile ad eccezione del caso di morte. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Ente affiliante e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ARTICOLO 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) Discutere e approvare i rendiconti;
- c) Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- d) Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;

Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni o ai genitori dei soci minorenni iscritti al libro soci da almeno un giorno ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

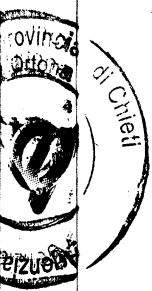
- a) Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- b) Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
- c) Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- d) Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione, se istituiti, oppure all'Assemblea dei soci;
- e) Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ARTICOLO 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Scioglimento dell'Associazione;
- c) Mancato pagamento della quota associativa annuale o altra morosità;
- d) Dimissioni o recesso, mediante istanza da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) Espulsione o radiazione.

Il provvedimento di esclusione del socio deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all'interessato il quale può proporre ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. In merito alla lettera e) del presente articolo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, I motivi a base del provvedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:



- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 12 - Qualità di volontario

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento quando adottato dall'Associazione. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, dalla data di piena operatività della Riforma del Terzo Settore. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

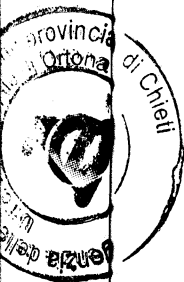
ARTICOLO 13 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo ove istituito e laddove obbligatorio per Legge;
- Revisore Legale ove istituito e laddove obbligatorio per Legge.

ARTICOLO 14 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. La convocazione dell'Assemblea avviene, da parte del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio a mezzo telefono o social network. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe e, nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato può ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento con mezzi di telecomunicazioni in



audio o "videoconferenza". Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria nei casi di decisa per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci:

- a) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) Delibera sull'assunzione dei regolamenti interni;
- g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 16 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i canali e/o i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In assemblea vige il principio del "voto singolo" ai sensi dell'art. 2538 del c.c. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché il Segretario ed il Presidente siano presenti nello stesso luogo sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati

per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto, in proprio o in delega, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea può deliberare quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto, in proprio o in delega, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea (ordinaria o straordinaria) sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 17 – Delibera di Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in prima convocazione da almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto, in presenza o per delega. In seconda convocazione può essere presa da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto, in presenza o per delega. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 (venti) giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

ARTICOLO 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di elementi almeno pari a 3, scelte fra i soci persone fisiche a norma dell'art. 34, c. 1 del CTS. Al suo interno vengono elette le seguenti figure:

- Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Svolge le funzioni di Tesoriere. Convoca e presiede il Consiglio;
- Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vice Presidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articoli seguenti dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 19 -- Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti attività:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Deliberare sulla scelta di esercitare eventuali attività secondarie;
- Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione dei soci delegando per tale compito, all'occorrenza, uno o più Consiglieri e, nel caso di diniego, motivarne il rigetto;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Decidere in merito all'impiego di lavoro retribuito e stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali e le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere in merito a tutto quanto non sia per Legge o per statuto di competenza di altri organi

ARTICOLO 20 -- Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare sugli argomenti di cui al punto che precede oppure straordinariamente quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Presidente. Le sedute devono essere convocate dal Presidente o, in mancanza, dalla maggioranza dei Consiglieri per iscritto anche a mezzo mail o messaggio a mezzo telefono almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza ma sono valide quando vi intervenga la totalità dei Consiglieri anche senza preventiva convocazione. La seduta può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e dovrà convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo consigliere entro 20 (venti) giorni.

È facoltà di ogni Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Laddove, per qualsiasi motivo, venga meno un consigliere nel corso del mandato, non sarà possibile procedere alla sua sostituzione attraverso la "cooptazione" ai sensi dell'art. 2386 del codice civile per scelta del consiglio direttivo in carica ma potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 21 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell'associazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 22 - Organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 23 - Organo di Revisione legale dei conti

Viene nominato nei casi e nei modi previsti dall'ART. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 24 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 25 – Iscrizione al RUNTS

L'Associazione si iscrive nel Registro Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modifiche ed integrazioni, obbligandosi ad aggiornare, entro i termini previsti dalla Legge, ogni modifica alle informazioni precedentemente iscritte e a riportare, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione.

ARTICOLO 27 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Firme dei presenti:

Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 19 FEB. 2024

al n. 37 serie 3

Versamento di € effettuato il

Il funzionario **Giuseppe Brienza (*)**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2388743 del 01 settembre 2020

